



Comune di Marcignago

Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia
C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.6 31-01-2017	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.
-------------------	---

CODICE ENTE 11223

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **19:20** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Barbieri Lorenzo	Presente
VIOLA PAOLO CARLO	Presente
BELLINZONA ALBERTA	Presente
PAOLILLO MAYRA	Presente
GHIGNA ANNA MARIA	Presente
LANZI DIEGO	Assente
PAPETTI ROBERTO	Presente
PALERMO CINZIA	Presente
GHIGNA BIANCA	Presente
MARTINI CARMELO	Presente
PALOMBELLA LUIGI	Presente
Su n. 11 componenti risultano	Presenti n. 10 Assenti n. 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede la **Sig.ra ALBERTA BELLINZONA** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. BIANCO MARIO**
- La seduta è Pubblica

Assessori esterni:

DAVIDE ROVIDA	P
----------------------	----------

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Delibera C.C. n. 6 del 31-01-2017

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio 1° N. 6 del 26.01.2017 ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017." qui allegata.

UDITO il Presidente del Consiglio che passa la parola al **Sindaco** il quale illustra il punto all'odg nei termini seguenti:

"Anche per la TASI si propone di mantenere le aliquote invariate rispetto all'anno scorso.

Si rilevano degli errori materiali a pag. 2 e pag. 4 della Proposta n. 6 qui allegata:

PAG. 2 – ove è scritto: "**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. del 09.07.2015 n. 27, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della TASI per l'anno 2015 e ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2016, come di seguito riassunte"

è da intendersi: "**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. del 22.03.2016 n. 18, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della TASI per l'anno 2016 e ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2017, come di seguito riassunte"

nella tabella nella prima riga ove è indicata l'aliquota "**2,5 per mille**" è da intendersi "**Esclusi**" in quanto le abitazioni principali sono esenti dalla TASI.

PAG. 4 - nella tabella dopo il punto 1) del dispositivo nella prima riga ove è indicata l'aliquota "**2,5 per mille**" è da intendersi "**Esclusi**" in quanto le abitazioni principali sono esenti dalla TASI."

UDITA la replica del **Consigliere sig.ra Ghigna Bianca** che preannuncia il voto contrario del Gruppo di Minoranza per le medesime motivazioni espresse nel precedente punto all'odg.

RITENUTO di recepire le correzioni degli errori sopra segnalati;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 1°;

CON LA seguente votazione resa per alzata di mano

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

FAVOREVOLI N. 7

CONTRARI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)

ASTENUTI N. //

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta N. 6 del 26.01.2017 ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017." Dando atto che vengono apportate le seguenti correzioni di errori materiali:

PAG. 2 – ove è scritto: "**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. del 09.07.2015 n. 27, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della TASI per l'anno 2015 e ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2016, come di seguito riassunte"

è da intendersi: "**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. del 22.03.2016 n. 18, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della TASI per l'anno 2016 e ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2017, come di seguito riassunte"

nella tabella nella prima riga ove è indicata l'aliquota "2,5 per mille" è da intendersi 0 in quanto le abitazioni principali sono esenti dalla TASI.

PAG. 4 - nella tabella dopo il punto 1) del dispositivo nella prima riga ove è indicata l'aliquota "2,5 per mille" è da intendersi 0 in quanto le abitazioni principali sono esenti dalla TASI.

2. Di dare quindi atto che la tabella corretta delle aliquote TASI per l'anno 2017 è la seguente:

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	Esclusi	Esclusi dalla TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie A/1-A/8-A/9	2,0 per mille	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	2,0 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1 per mille	
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,0 per mille	con riduzione del 50 per cento della base imponibile

3. Di demandare al Responsabile del Servizio 1° gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
4. Di dichiarare il presente atto, con la seguente votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

FAVOREVOLI N. 7

CONTRARI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)

ASTENUTI N. //

immediatamente eseguibile al fine della messa in atto degli adempimenti conseguenti.

COMUNE DI MARCIGNAGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 26.01.2017 AD OGGETTO:
**“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2017.”**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

all'uopo incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11.12.2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57

DATO ATTO che il **Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244** “*Proroga e definizione di termini*” (cd **Milleproroghe**) differisce al **31 marzo 2017 i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11)** già precedentemente prorogato dalla Legge di bilancio 2017 al 28 febbraio 2017;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di **TASI**:

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono*

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo.

RICHIAMATO il comma 42, lettera a) della LGB 2017 n. 232 dell'11.12.2016 che ripropone per l'anno 2017 il blocco della pressione fiscale locale, già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015) per il corrente esercizio.

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo TASI alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote TASI sulla base dei parametri adottati negli anni 2015 e 2016;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, l'aliquota applicabile a tale fattispecie è quella stabilita nell'anno 2015 per gli immobili generici.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. del 09.07.2015 n. 27, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della TASI per l'anno 2015 e ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2016, come di seguito riassunte:

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	2,5 per mille	Esclusi dalla TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie A/1-A/8-A/9	2,0 per mille	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	2,0 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1 per mille	
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,0 per mille	con riduzione del 50 per cento della base imponibile

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma, per l'anno 2016, delle seguenti aliquote TASI come indicate nel prospetto sopra riportato.

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- *servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;*

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, **non ricompresi** pertanto nei servizi a domanda individuale;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare (art. 7 comma 6), individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

SERVIZIO/Macroaggregato	TOTALE
Illuminazione Pubblica	73.000,00
Servizi cimiteriali	16.600,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	64.120,00
Ordine pubblico e sicurezza	42.297,00
	196.017,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" approvato con delibera di CC 25 del 15.07.2014 e ss.mm. ed in particolare:

- l'art. 4 – comma 3 – che recita: *".....omissisL'occupante versa la Tasi nella misura del 20% (venti per cento); la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*
- l'art. 10 – comma 2 – che recita: *"I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembreomissis ..."*

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Tipologia immobile	TASI per mille	IMU per mille	TOTALE per mille
Abitazione Principale (esente IMU) e relativa pertinenza	Esclusi	Esclusi	Esclusi
Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relativa pertinenza	2,0	4,0	6,0
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	2,0	7,6	9,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto - Legge n. 201 del 2011	1,0	0	1,0
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di	2,0 con riduzione del 50 per cento della base	7,6 con riduzione del 50 per cento della base	9,6 con riduzione del 50 per cento della base

massimo due unità abitative nello stesso Comune	imponibile	imponibile	imponibile
---	------------	------------	------------

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- 1) di confermare per l'annualità 2017 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	2,5 per mille	Esclusi dalla TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie A/1-A/8-A/9	2,0 per mille	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	2,0 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1 per mille	
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,0 per mille	con riduzione del 50 per cento della base imponibile

- 2) Di dare atto che in applicazione alle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Tipologia immobile	TASI per mille	IMU per mille	TOTALE per mille
Abitazione Principale (esente IMU) e relativa pertinenza	Esclusi	Esclusi	Esclusi
Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relativa pertinenza	2,0	4,0	6,0
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	2,0	7,6	9,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto - Legge n. 201 del 2011	1,0	0	1,0
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,0 con riduzione del 50 per cento della base imponibile	7,6 con riduzione del 50 per cento della base imponibile	9,6 con riduzione del 50 per cento della base imponibile

- 3) Di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **20 per cento** (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 4) Di **concedere all'occupante** di versare la TASI in **un'unica soluzione alla scadenza del 16 dicembre**, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 - comma 2 - del Regolamento TASI approvato con deliberazione CC 25 del 15.07.2014 e modificato con delibera CC n. 25 del 09.07.2015, in quanto trattandosi di importi modesti, il cui versamento – se effettuato in due rate - impegnerebbe notevolmente i contribuenti nella compilazione degli F24.

- 5 Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :
- *servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;*
 - *servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;*
 - *servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;*
- come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

SERVIZIO/Macroaggregato	TOTALE
Illuminazione Pubblica	73.000,00
Servizi cimiteriali	16.600,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	64.120,00
Ordine pubblico e sicurezza	42.297,00
	196.017,00

- 6 Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con delibera CC 25/2014 e ss.mm;
- 7 Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 8 Di dichiarare l'atto di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di provvedere con gli adempimenti relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°
Luisa Gallini

COMUNE DI MARCIGNAGO

Provincia di Pavia

**Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.6 DEL 26-01-2017**

(firmati digitalmente ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD))

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 26-01-2017

Il Responsabile del servizio
LUISA GALLINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 26-01-2017

Il Responsabile del servizio
LUISA GALLINI

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005
(CAD)

IL PRESIDENTE
ALBERTA BELLINZONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO BIANCO